

Allegato n. 0 alla determina n. asset.cs-DD23.0694
del 19/12/2023 composto da n. 62 facciate

LETTERA D'INVITO E DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ex art. 50, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dell'appalto di lavori avente ad oggetto: "Scavo archeologico in alto fondale – Relitto alto-arcaico del canale di Otranto. Rilievo preliminare e recupero, alla profondità di -800 m, di n. 250 reperti ceramici dei primi decenni del VII sec a. C., a circa 22 miglia nautiche dalla costa" nell'ambito del progetto "Archeologia subacquea in alto fondale. Progetto di recupero restauro e valorizzazione del relitto alto-arcaico del Canale di Otranto".

CIG: A03A9C8281

CUP: F75F22000500001

Procedura: negoziata, ex art. 50, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA SARA' SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA

0. LETTERA D'INVITO E DISCIPLINARE DI GARA

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

- 1.1. Termine per la presentazione dell'offerta
- 1.2. Modalità di presentazione dell'offerta
- 1.3. Stazione appaltante
- 1.4. Definizioni utilizzate
- 1.5. Atti presupposti
- 1.6. Piattaforma telematica
- 1.7. Soggetti ammessi a partecipare

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA DI GARA

- 2.1. Oggetto dell'appalto
- 2.2. Quantitativo o entità dell'appalto
- 2.3. Qualificazione dei lavori
- 2.4. Durata dell'appalto
- 2.5. Opzioni

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 3.0. Motivi di esclusione
- 3.1. Requisiti di partecipazione
- 3.2. Offerenti in Forma aggregata
- 3.3. Subappalto
- 3.4. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa
- 3.5. Gestione della documentazione amministrativa
- 3.6. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

4. CAPO 4 – OFFERTA

- 4.1. Offerta tecnica
- 4.2. Offerta economica

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 5.1. Valutazione dell'Offerta tecnica
- 5.2. Valutazione dell'Offerta economica
- 5.3. Punteggio totale
- 5.4. Commissione giudicatrice

6. CAPO 6 – FASE DI GARA

- 6.1. Apertura della busta documentazione amministrativa
- 6.2. Gestione della busta amministrativa
- 6.3. Soccorso istruttorio
- 6.4. Conclusione della fase amministrativa
- 6.5. Gestione dell'Offerta tecnica
- 6.6. Gestione dell'Offerta economica
- 6.7. Offerte anomale o anormalmente basse

7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

- 7.1. Verbali
- 7.2. Verifica di anomalia delle offerte
- 7.3. Adempimenti preliminari all'aggiudicazione
- 7.4. Aggiudicazione

8. STIPULA DEL CONTRATTO

- 8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
- 8.2. Obblighi dell'aggiudicatario
- 8.3. Adempimenti contrattuali

9. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

- 9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione
- 9.2. Controversie
- 9.3. Altre disposizioni e informazioni
- 9.4. Trattamento dei dati personali
- 9.5. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
- 9.6. Modulistica disponibile per la partecipazione in piattaforma EmPulia
- 9.7. Riserva di aggiudicazione

LETTERA DI INVITO

Prot. N. asset/AOO_1/18/12/2023/0006737

Data 19/12/2023

Trasmessa mediante piattaforma elettronica

Spett.le Operatore economico

.....
.....
.....
.....

OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ex art. 50, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dell'appalto di lavori avente ad oggetto: "Scavo archeologico in alto fondale – Relitto alto-arcaico del canale di Otranto. Rilievo preliminare e recupero, alla profondità di -800 m, di n. 250 reperti ceramici dei primi decenni del VII sec a. C., a circa 22 miglia nautiche dalla costa" nell'ambito del progetto "Archeologia subacquea in alto fondale. Progetto di recupero restauro e valorizzazione del relitto alto-arcaico del Canale di Otranto".

CUP F75F22000500001
CIG A03A9C8281

PREMESSO CHE:

- con avviso pubblicato in data 03.08.2023 sul sito istituzionale della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.1 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), sono state acquisite le manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ex art. 50, comma 1, lett. d), del Codice, per l'affidamento dei lavori in oggetto indicati – RUP: Dott.ssa Barbara Davide, giusto decreto prot. 1309 del 18 febbraio 2022;
- l'importo complessivo dei lavori a base d'asta è pari ad € 2.426.234,12 (euro duemilioni quattrocentoventiseimiladuecentotrentaquattro/12), di cui € 17.934,12 (euro diciassettemilanovecentotrentaquattro/12) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 22%;
- l'art. 62, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, prevede che per effettuare le procedure di gara di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1 (euro 500.000,00), le stazioni appaltanti devono essere qualificate, ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato II.4 del medesimo D. Lgs. 36/2023;
- in base alla normativa sopra richiamata, l'affidamento in oggetto richiede il secondo livello di qualificazione – L2 e la Soprintendenza non ha questa qualificazione;
- l'Agenzia regionale ASSET Puglia è iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate gestito da ANAC, di cui all'art. 62, comma 10, del D. lgs. 36/2023, con il massimo livello di qualificazione, sia per l'affidamento di lavori (Livello L1), che per l'affidamento di servizi e forniture (Livello SF1) e, in fase di iscrizione, ha espresso la disponibilità ad effettuare affidamenti anche per conto di stazioni appaltanti non qualificate;
- in data 12/09/2023, Asset Puglia e la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale

Lettera di invito e Disciplinare di gara

- Subacqueo hanno sottoscritto apposita convenzione, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 62 e 63 del D.lgs. 36/2023, che disciplina i rapporti tra i due enti per l'espletamento della procedura negoziata in oggetto indicata, per la sola fase di affidamento dei lavori e fino all'aggiudicazione, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con decreto della Soprintendenza n. 283 del 27/11/2023, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto indicati;
 - con nota della Soprintendente indirizzata all'Agenzia regionale ASSET (MIC_SNSUB|30/11/2023|0010502-P) veniva trasmesso l'elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza bando avente ad oggetto l'appalto dei lavori in oggetto indicati;
 - con decisione di contrarre n. 77 del 01.12.2023, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale e Subacqueo ha determinato di indire la gara, avvalendosi dell'Agenzia regionale ASSET Puglia ed ha individuato la copertura finanziaria dell'intervento di cui trattasi e degli oneri economici da rimborsare ad ASSET per la gestione della procedura;
 - L'operatore economico in indirizzo risulta tra i soggetti da invitare alla procedura negoziata;
 - con Determina del Commissario Straordinario di ASSET n. _____ del _____, si provvedeva ad indire la procedura negoziata, da svolgere mediante la piattaforma Empulia con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 50, comma 1, lett. d) e 108 del D. Lgs. 36/2023, e ad approvare gli atti di gara;

Tanto quanto sopra premesso, questa Amministrazione

INVITA

a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui alla presente lettera d'invito sulla base delle condizioni di seguito specificate.

**La S.V. è invitata a formulare un'offerta entro le ore 12:00 del giorno 18/01/2024.
Il prezzo offerto si intende fissato dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria e assoluta convenienza, pertanto onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed indipendente da qualunque eventualità.**

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 25 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, in particolare attraverso il Sistema Informatico Empulia, accessibile dal sito <http://www.empulia.it>.

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato il **18/01/2024, alle ore 12:00**;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta

- a) L'offerta deve pervenire alla Stazione appaltante:
 - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
 - **esclusivamente** con la modalità telematica tramite la Piattaforma di e-procurement della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata per brevità EmPULIA, accessibile all'indirizzo www.empulia.it, secondo la procedura descritta nel presente documento;
 - non è ammessa con modalità diverse e non è ammessa la presentazione della stessa all'indirizzo postale o al domicilio digitale (PEC) della Stazione appaltante;
 - le offerte tardive sono escluse in quanto irricevibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 36/2023.
- b) L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento delle trasmissioni dei documenti di gara in via telematica.
- c) A far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'Offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l'Offerente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per un periodo di **180 giorni**. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata nella richiesta. Il mancato riscontro alla richiesta è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell'offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta non è ammessa.
- d) L'offerta deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, la busta "virtuale" dell'Offerta Tecnica e la busta "virtuale" dell'Offerta economica, come individuate nelle definizioni di cui al punto 1.4.

1.3. Stazione appaltante

Il «sito istituzionale», contenente la sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di gara e contratti», nella quale sono pubblicati gli atti, i dati e le informazioni previste dal Codice, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera v), dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023, è: <http://asset.regione.puglia.it/>.

Il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio				
Indirizzo	Via Gentile	num.	52		
CAP	70126	Località	BARI		Provincia BA
Indirizzo di posta elettronica	segreteria@asset.regione.puglia.it				
Domicilio digitale (PEC)	asset@pec.rupar.puglia.it				

1.4. Definizioni utilizzate

1.4.1. Definizioni generali

- a) **«Codice»**: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nella versione vigente alla data di pubblicazione della procedura di gara;
- b) **«CAD»**: il codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- c) **«DGUE»**: il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91 del Codice e della nota di aggiornamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2023, n. 6212; è relativo a ciascun Operatore economico, in qualunque modo coinvolto nella procedura di gara e, se correttamente redatto e presentato, costituisce anche domanda di partecipazione;
- d) **«Linee guida»**: le Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), per quanto ancora applicabili ai sensi della normativa vigente e come di seguito richiamate:
 - **«Linee Guida n. 2»** recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa», approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018);
- e) **«Decreto tariffe»**: il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente le relative tavole allegate:
 - **«Tavola Z-1»** recante «Categorie delle opere - parametro del grado di complessità - classificazione dei servizi e corrispondenze»;
 - **«Tavola Z-2»** recante «Prestazioni e parametri (Q) di incidenza»;
- f) **«decreto 81 del 2008»**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, recante le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) **«NTC»**: Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 (GU Serie Generale n.42 del 20/02/2018 - Suppl. Ordinario n. 8).

1.4.2. Definizioni specifiche

- a) **«Documento»**: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito, ogni riferimento a punti specifici, senza altre indicazioni, si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) **«Data del presente Documento»**: la data di pubblicazione della procedura di gara, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) **«Plico»**, convenzionalmente il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, come caricato sulla Piattaforma Empulia, composto dalle seguenti Buste telematiche:
 - **«Busta Documentazione»** o **«Busta della Documentazione amministrativa»**: la busta contenente l'intera documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione, come identificata al Capo 3;
 - **«Busta dell'Offerta tecnica»**: la busta contenente gli atti dell'Offerta tecnica di cui al Capo 4;
 - **«Busta dell'Offerta Economica»**: la busta contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al Capo 4;
- d) **«Piattaforma telematica»**: la piattaforma telematica di negoziazione attraverso la quale è svolta la presente procedura;
- e) **«Piattaforma»** o **«EmpULIA»** o **«Portale»** o **«Sistema»**: la piattaforma telematica di e-procurement della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, raggiungibile all'indirizzo Internet www.empulia.it, tramite la quale sono gestite tutte le fasi della presente procedura di gara;
- f) **«Categoria/e»** e **«Classifica»**: le condizioni di attestazione SOA relative, rispettivamente, a:
 - le categorie individuate con gli acronimi di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 del Codice;
 - la classifica di importo di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Allegato II.12 del Codice;
- g) **«Lavori di categoria prevalente»**: la categoria di lavori, generale o specializzata, individuata dalla

Stazione appaltante nei documenti di gara, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento, se frazionabile (art. 40, comma 2, lett. f.9) dell'Allegato I.7 del Codice);

- h) **«Lavori di categoria scorporabile»:** la categoria di lavori, individuata dalla Stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie superspecialistiche (art. 40, comma 2, lett. f.9) dell'Allegato I.7 del Codice).
- i) **«Raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale»:** nel caso di lavori, si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria;
- j) **«Raggruppamento temporaneo di tipo verticale»:** nel caso di lavori, si intende un raggruppamento di operatori economici in cui l'impresa mandataria esegue i lavori della categoria prevalente, i mandanti i lavori non appartenenti alla suddetta categoria e indicati come scorporabili.

1.4.3. Ulteriori definizioni e abbreviazioni

- a) **«Stazione appaltante»:** le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) e gli enti concedenti di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 1 dell'Allegato I.1 del Codice;
- b) **«Operatore economico»:** qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondente a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica (art. 1, comma 1, lettera l) dell'Allegato I.1 del Codice);
- c) **«Offerente»:** Operatore economico che presenta offerta autonomamente o in forma aggregata;
- d) **«Aggregazioni» o «Forma aggregata»:** gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari (cosiddetti "consorzi occasionali"); i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete (cosiddetti retisti) e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- e) **«Appaltatore»:** Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
- f) **«Aggiudicatario»:** un operatore economico cui è affidato un appalto o una concessione (art. 1, comma 1, lettera n), dell'Allegato I.1 del Codice);
- g) **RdP:** Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 62, comma 14, del Codice;
- h) **Capitolato generale d'appalto (CGA):** il documento approvato con D.M. 145 del 19 aprile 2000 e s.m.i.;
- i) **Capitolato speciale d'appalto (CSA):** il documento di carattere tecnico – amministrativo contenente le disposizioni contrattuali e tecnico-economiche dell'esecuzione dell'appalto, facente parte integrante del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del Codice;
- j) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dall'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.10 al medesimo D.lgs.;
- k) **Costo del personale (anche costo della manodopera o CM):** il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;
- l) **Sicurezza generale (costi aziendali diretti o anche OSA):** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 26, comma 3, quinto periodo, e comma 6, del decreto 81 del 2008;

- m) **Sicurezza speciale (anche SS o costi di PSC):** i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi del decreto 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso decreto 81;

1.5. Atti presupposti

1.5.1. Bando di gara

Non è previsto un bando di gara.

1.5.2. Assunzione di responsabilità

- a) La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza alcun ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata e che la stessa è conforme ai principi dell'equo compenso, adeguata alle prestazioni da svolgere e rispettosa della dignità professionale;
- b) la presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei controinteressati alla documentazione presentata in gara, ivi comprese le offerte, nonché le eventuali giustificazioni ove presentate in fase di verifica dell'anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
- c) l'accesso agli atti sarà garantito nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

1.5.3. Documentazione a base di gara

La presente procedura è stata disposta con determina del Commissario Straordinario di ASSET n. **694 del 19/12/2023**, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, disponibile sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

Il progetto esecutivo a base di gara, comprensivo dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, e approvato con Decreto della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo n. 283 del 27.11.2023, è accessibile per la consultazione e il download al seguente link:

<https://mega.nz/folder/F2MnTCIQ#XpUXC-DwvYQWjC6zjsjVdg>.

1.6. Piattaforma telematica

La partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell'offerta, mediante la Piattaforma telematica EmpULIA.

1.6.1. Consultazione delle "Guide Pratiche"

Si invitano gli operatori economici interessati a presentare offerta a consultare le "linee guida" disponibili sul portale di EmpULIA nella sezione "Guide pratiche".

1.6.2. Credenziali d'accesso

Gli Operatori Economici interessati alla presente procedura dovranno preventivamente ed obbligatoriamente abilitarsi e registrarsi al Portale EmpULIA della Regione Puglia secondo le linee guida, i manuali e le istruzioni di dettaglio riportate e scaricabili dall'apposita sezione "Linee Guida" della homepage del sito internet www.empulia.it.

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d'accesso, nome utente e password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante, così come dichiarato all'atto della registrazione.

Si raccomanda di effettuare tale operazione almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla presente procedura, è ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse

effettuata successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni “HAI DIMENTICATO CODICE DI ACCESSO E NOME UTENTE?” e/o “HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?” presenti sulla home page del Portale. Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno inoltrate come “AVVISO” all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale EmpULIA.

1.6.3. Presentazione dell’offerta sulla piattaforma EmpULIA

Gli operatori economici invitati riceveranno un invito che sarà visualizzabile nell’apposita cartella “INVITI”, personale per ogni ditta registrata, nonché all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, indicato sul portale EmpULIA in sede di iscrizione all’albo.

Per partecipare, gli operatori economici devono far pervenire esclusivamente tramite il portale di e-procurement EmpULIA, raggiungibile attraverso il sito informativo www.empulia.it oppure direttamente dall’indirizzo <https://eprocurement.empulia.it/portale/LoginEsterno.asp>, la propria offerta entro i termini indicati nella lettera di invito trasmessa dalla piattaforma telematica, pena l’irricevibilità, secondo la seguente procedura:

1. accedere al sito www.empulia.it e cliccare su “**Entra**” (presente nel riquadro in alto a destra); inserire la propria terna di valori (codice di accesso, nome utente e password) e cliccare su “**ACCEDI**”;
2. cliccare nella sezione “**INVITI**”;
3. cliccare sulla lente “**VEDI**” situata nella colonna “**DETTAGLIO**” in corrispondenza dell’oggetto della procedura;
4. visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione “**DOCUMENTAZIONE**”) e gli eventuali chiarimenti pubblicati;
5. creare la propria offerta telematica cliccando sul link “**PARTECIPA**” (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
6. denominare la propria offerta (“Titolo documento”);
7. compilare la sezione “**BUSTA DOCUMENTAZIONE**”, inserendo i documenti di cui al Capo 3 utilizzando il comando “Allegato”; il concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando “Aggiungi allegato”. Qualora il concorrente ritenesse di non dover inserire documentazione facoltativa, lo stesso è tenuto a cancellare le righe predisposte come non obbligatorie dalla Stazione appaltante (documentazione facoltativa);
8. preparare l’“**OFFERTA**”: inserire i documenti e le informazioni richieste dal presente disciplinare di gara afferenti all’offerta tecnica ed economica, direttamente nell’“**ELENCO PRODOTTI**”, secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi (N.B. Il campo “**ESITO RIGA**” mostrerà gli eventuali errori di importazione);
9. **verificare informazioni**: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei dati;
10. **aggiornare Dati Bando**: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla Stazione appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
11. **creare la “Busta Tecnica/Conformità” e la “Busta Economica”**: tali sezioni vengono automaticamente compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga “**Elenco Prodotti**” dei dati e documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;
12. **generare PDF della “Busta Tecnica/Conformità” e della “Busta Economica”**: con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, la busta tecnica e la busta economica che dovranno essere salvate sul proprio PC;
13. **apporre la firma digitale** alle buste generate attraverso le modalità innanzi descritte;
14. **allegare il pdf firmato**: utilizzare il comando “**Allega pdf firmato**” al fine di allegare il file .pdf

della busta tecnica, firmato digitalmente, nella sezione “Busta tecnica/Conformità”, e il file .pdf della busta economica, nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma;

(N.B. in caso di utilizzo del comando “**Modifica offerta**”, il sistema elimina il file riepilogativo della busta generata dalla piattaforma. Dopo aver eseguito tale azione, pertanto, l’utente dovrà ripetere le operazioni necessarie alla compilazione, come innanzi descritte, a partire dal punto denominato “**Preparazione OFFERTA**”);

15. cliccare su “**INVIO**” per inviare la propria offerta.

Per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di sistema. La piattaforma adotta come limite il secondo “00”; pertanto, negli orari indicati nel bando di gara/lettera di invito, pur se non esplicitati i secondi, gli stessi si intenderanno sempre pari a “00”.

Allo scadere dei termini previsti sul bando/lettera di invito, anche se il sistema consente ancora l’esecuzione di alcune azioni, l’invio dell’offerta sarà inibito dallo stesso. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando il concorrente con un messaggio di notifica ed attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.

Si invitano gli operatori economici a controllare, prima dell’inoltro dell’offerta, la pagina del portale www.empulia.it all’interno del Bando/Invito relativo alla procedura di gara in oggetto per verificare la presenza di eventuali chiarimenti di ordine tecnico.

AVVERTENZE

L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento delle trasmissioni dei documenti di gara in via telematica.

1.6.4. Verifica della presentazione dell’offerta sul portale

È sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria offerta osservando la seguente procedura:

- a) inserire i propri codici di accesso;
- b) cliccare sul link “**INVITI**”;
- c) cliccare sulla lente “**APRI**” situata nella colonna “**DOC COLLEGATI**”, posta in corrispondenza del bando di gara/lettera di invito oggetto della procedura;
- d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “**OFFERTE**”;
- e) visualizzare la propria **OFFERTA**. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).

1.6.5. Supporto nell’utilizzo del Portale e assistenza per l’invio dell’offerta

Gli operatori economici che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta, dovranno richiedere assistenza almeno **48 ore** prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO di EmPULIA all’indirizzo email helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.

Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di *HelpDesk* innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.

Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.

Restano valide le disposizioni dell’art. 25, comma 2, del Codice, in caso di inagibilità/malfunzionamento della Piattaforma EmPULIA.

1.6.6. Partecipazione in RTP/Consorzi

L'operatore economico ha la facoltà di presentare offerta per sé, ovvero quale mandatario di operatori riuniti; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del Codice, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato dalle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

A tal fine, le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi per accedere alla piattaforma, provvederà all'invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Nel caso di RTP/Consorzio, occorre utilizzare il comando "INSERISCI MANDANTE"/"INSERISCI ESECUTRICE", per indicare i relativi dati.

La mandante/esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.

La ridetta operazione va ripetuta tante volte quanti sono gli operatori dei quali ci si avvale.

1.6.7. Firma digitale

Per l'apposizione della firma digitale, di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del CAD, i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto in corso di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

La firma digitale deve appartenere al soggetto legittimato (o ai soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), ed essere rilasciata da un Ente accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ex DigitPA).

L'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/organismi-valutazione-accreditati>.

1.6.8. Indicazioni per il corretto invio dell'offerta

- a) Per "Portale" si intende la piattaforma EmpULIA, raggiungibile tramite l'indirizzo Internet www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmpULIA.
- b) Per "Offerta telematica" si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell'istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa.
- c) Attraverso il comando "Modifica offerta", entro il termine previsto per la scadenza delle offerte, l'operatore economico potrà modificare il contenuto della busta "tecnica/conformità" e/o "economica". Dopo aver eseguito tale azione, l'operatore deve necessariamente rigenerare il file .pdf riepilogativo delle stesse buste (come descritto al punto 1.6.3).
- d) L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche l'unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema.
- e) Allo scadere dei termini previsti sul bando/invito, anche se il sistema consente ancora l'esecuzione di alcune azioni, l'invio dell'offerta sarà inibito dallo stesso.
- f) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando l'operatore economico con un messaggio di notifica, nonché attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".
- g) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00.
- h) Entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l'ultima offerta telematica pervenuta. La stessa verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente.
- i) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmpULIA deve intendersi perfezionata nel

momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell'offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta ("IN LAVORAZIONE", ovvero "SALVATO", ovvero "INVIATO") accedendo dalla propria area di lavoro ai "Documenti collegati" al bando di gara/lettera di invito, sezione "Offerta".

- j) Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non compromettere, quindi, l'inoltro dell'offerta, si consiglia di inserire nel sistema file la cui dimensione massima non superi i **7 Mbyte**.

Ciascun concorrente è comunque tenuto a rispettare le seguenti **condizioni vincolanti**:

- 1) utilizzare una postazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale EmpULIA;
- 2) non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- 3) non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri speciali.

I concorrenti potranno presentare la propria offerta esclusivamente in modalità telematica attraverso la Piattaforma dedicata seguendo le istruzioni contenute nei citati documenti.

Gli operatori economici, **a pena di irregolarità non sanabile delle offerte**, dovranno far pervenire la propria offerta inderogabilmente **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/01/2024**.

Con le stesse modalità e formalità sopra indicate e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.

Non saranno ammesse né integrazioni alle offerte presentate, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste virtuali, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione di quanto già trasmesso con altro invio telematico entro il termine indicato per la presentazione delle offerte.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte secondo la modulistica allegata, adattata al singolo caso e scaricabile come fac-simile dalla piattaforma, nell'ambito della procedura guidata di predisposizione dell'offerta.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti), firmato digitalmente.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'articolo 100, comma 3, del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella **busta documentazione**, si applica l'art. 101 del Codice.

Le offerte tardive saranno **escluse** in quanto irricevibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si fa presente che l'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche l'unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema.

Si precisa che:

- tutti i file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf;
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

1.6.9 Richiesta di chiarimenti tramite EmPULIA

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua italiana, dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l'apposita funzione "PER INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA CLICCA QUI", presente all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara, pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento. Il sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA entro 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza e saranno accessibili all'interno del bando/invito relativo alla procedura di gara in oggetto.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione al Portale.

In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque in caso di oggettiva e comprovata impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l'apposita funzione per l'invio dei chiarimenti, i quesiti potranno essere inviati alla casella di Posta Elettronica Certificata della Stazione Appaltante, come indicata al punto 1.3.

1.6.10 Soccorso istruttorio tramite EmPULIA

La Stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni operatore economico che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA". I concorrenti interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all'indirizzo del legale rappresentate dell'operatore offerente in sede di registrazione alla piattaforma.

L'operatore economico potrà rispondere unicamente tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla Stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto "CREA RISPOSTA". Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto "CREA RIPOSTA" verrà disabilitato dal sistema e l'operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di "COMUNICAZIONE GENERICA": in tale ipotesi, l'operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA", potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione "AGGIUNGI ALLEGATO".

In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque in caso di oggettiva e comprovata impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l'apposita funzione per l'invio della documentazione integrativa, le integrazioni documentali potranno essere inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata della StazioneAppaltante, come indicata al punto 1.3.

1.7. Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 65, comma 2, del Codice e, precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443 e s.m.i.;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra i soggetti elencati in precedenza. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) e d), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "G.E.I.E."), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240 e s.m.i..

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

I raggruppamenti temporanei (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti specificando, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 del Codice, le prestazioni e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista), rispettano la disciplina prevista per i raggruppamentitemporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività

- giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013);
- d) per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della committente, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Ai sensi dell'articolo 48, commi 15 e 16, del Codice, la modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'art. 97 e dal comma 17 dell'art. 15 del Codice;

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 124 del Codice e dell'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale competente;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In entrambi i casi, ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In caso di violazione di tali divieti si procederà all'esclusione di tutte le imprese coinvolte.

1.7.1. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione

In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al presente documento, si specifica quanto segue:

- a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila o capogruppo equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;
- b) ai sensi dell'articolo 68, comma 20, del Codice, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;

- c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 e s.m.i., ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici in quanto compatibili;
- d) a tutti gli operatori economici costituiti in forma aggregata, si applicano le disposizioni previste in materia di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, e dell'Allegato II.11 dello stesso Codice.

1.7.2. Divieto di partecipazione plurima (art. 68, comma 14, del Codice)

- a) Ai sensi dell'articolo 68, comma 14, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio ordinario di concorrenti;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato quale esecutore oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;
- b) se ricorre una delle condizioni di cui alla lettera a), sono esclusi ambedue gli offerenti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA DI GARA

2.1. Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento dei lavori di "Scavo archeologico in alto fondale - Relitto alto-arcaico del canale di Otranto. Rilievo preliminare e recupero, alla profondità di -800 m, di n. 250 reperti ceramici dei primi decenni del VII sec. a.C., a circa 22 miglia nautiche dalla costa" nell'ambito del progetto "Archeologia subacquea in alto fondale. Progetto di recupero, restauro e valorizzazione del relitto alto-arcaico del canale di Otranto". In particolare, si procederà a realizzare la documentazione strumentale, fotografica, fotogrammetrica e video del sito archeologico sommerso, documentando lo stato di fatto dei circa 250 reperti presenti sul fondale marino - individuati nel 2019 - e ad eseguire il loro recupero secondo le indicazioni fornite dalla committenza.

2.2. Quantitativo o entità dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è pari a **€ 2.426.234,12, IVA esclusa**, composto come indicato nella tabella che segue:

		Importo (€)
A	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	2.426.234,12
	di cui	
a 1	Importo lavori	2.408.300,00
a 3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	17.934,12

- a) l'importo a base di gara (a1) è pari ad € 2.408.300,00 e comprende i costi della manodopera che l'amministrazione aggiudicatrice ha stimato pari ad € 880.560,00. Tali ultimi costi, a norma dell'art. 41, comma 14, del Codice non sono soggetti a ribasso, ma resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficace organizzazione aziendale. Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta sarà sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 110, d. Lgs. n. 36/2023, secondo la procedura prevista al successivo punto 7.2;
- b) l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 17.934,12;
- c) sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale

d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;

- d) sono, altresì, compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, se recepiti dalla Stazione appaltante;
- e) nel corso dell'esecuzione del contratto potrà essere disposta la revisione dei prezzi ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

2.3. Qualificazione dei lavori

2.2.1. Categorie di lavorazioni

Ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 36/2023 e in conformità all'Allegato II.12 del medesimo D.Lgs., i lavori (comprensivi gli oneri di sicurezza) sono qualificati come segue.

A. Categoria prevalente

Categoria prevalente per un importo pari a € **2.168.434,12**, pari al 89,37 % dell'importo complessivo
 Categoria: «OG 7» OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
 Classifica: IV - fino a € **2.582.000,00**

B. Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria o, in assenza di qualificazione, obbligo di subappalto (subappalto necessario)

	categoria scorporabile		Importo in euro (>150.000 o >10%)	Classifica	% sul totale
1	OS25	Scavi archeologici	€ 257.800,00	I	10,63

C. Categorie di lavorazioni omogenee

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli artt. 31, comma 1, e 32, commi 6, 7 e 8, dell'Allegato I.7 del Codice, sono indicate di seguito:

n.	Categ.	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Importi (€)			Incidenza %
			Lavori	Oneri Sicurezza PSC	Totale	
1	OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio	2.150.500,00	17.934,12	2.168.434,12	89,37
2	OS25	Scavi archeologici	257.800,00	0,00	257.800,00	10,63
		TOTALE A CORPO	2.408.300,00	17.934,12	2.426.234,12	100
		TOTALE GENERALE APPALTO	2.408.300,00	17.934,12	2.426.234,12	100

Al riguardo, si rammenta che:

- a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui alla Tabella «A» dell'Allegato II.12 del Codice, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- b) la categoria riportata nella prima colonna della tabella è individuata al fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori), ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, comma 2, e 24, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice;
- c) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice, la

qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice;

- d) le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente (i cui importi sono compresi della quota parte degli oneri di sicurezza diretti) sono subappaltabili nei limiti del 50,00% e nelle modalità disciplinate dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
- e) i lavori appartenenti a categoria diversa da quella prevalente, classificati come OS25, categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria, possono essere subappaltati fino al 100% a soggetto qualificato e per i quali è richiesto il possesso dei requisiti di ordine tecnico- organizzativo previsti dall'**art. 7 dell'Allegato II.18 del D. Lgs. 36/2023**
- f) non è ammesso l'avvalimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 132, comma 2, del Codice.

2.4. Durata dell'appalto

Il tempo utile per ultimare l'appalto è fissato in giorni **60 (sessanta) naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2.5. Opzioni

In ogni caso, per tutte le prestazioni la Stazione appaltante si riserva:

- a) di ridurre le medesime o, se del caso, di interromperle o sospenderle, o di non procedere all'affidamento, in tutto o in parte, per fatti non imputabili alla stessa Stazione appaltante e, in ogni caso, qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non fossero sufficienti per procedere all'attuazione degli interventi;
- b) ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta denominata – BUSTA DOCUMENTAZIONE contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive, il DGUE, nonché la documentazione a corredo di seguito dettagliatamente elencata, redatte preferibilmente secondo i modelli allegati al presente disciplinare, **sottoscritte digitalmente** in formato CADES o PADES, ed il cui utilizzo non costituisce un obbligo, né è causa di esclusione.

L'operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmpULIA denominata "BUSTA DOCUMENTAZIONE" le dichiarazioni e i documenti di seguito indicati, in formato elettronico, cliccando sul pulsante 'ALLEGATO' e caricando il documento sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica, a norma dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

La documentazione amministrativa richiesta è costituita da (si veda anche il **punto 9.6**):

a) Domanda di partecipazione:

1. La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo l'allegato MODELLO A;
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo;
3. Il concorrente indica nella domanda di partecipazione i propri dati identificativi [ragione sociale, sede legale, domicilio fiscale (sede amministrativa); codice fiscale, partita IVA, nonché la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa alla gara

- (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE)];
4. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
 5. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
 6. In caso di partecipazione di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI e/o di CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, la suddetta domanda di partecipazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese costituenti il Raggruppamento e/o il Consorzio e sottoscritta con firma digitale dai corrispondenti legali rappresentanti o procuratori;
 7. In caso di partecipazione di AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (art.65, comma 2, lett. g), del Codice), la suddetta domanda di partecipazione dovrà essere prodotta da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, e sottoscritta con firma digitale dai corrispondenti legali rappresentanti o procuratori.
 8. In caso di partecipazione di soggetti che hanno stipulato il contratto di GRUPPO EUROPEO d'INTERESSE ECONOMICO (art.65, comma 2, lett. h), del Codice), la suddetta domanda di partecipazione dovrà essere prodotta da ciascuno dei soggetti stipulanti e sottoscritta con firma digitale dai corrispondenti legali rappresentanti o procuratori.
 9. In caso di partecipazione di CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO e CONSORZIO STABILE, la suddetta domanda di partecipazione dovrà essere prodotta dal consorzio e -se quest'ultimo non opera per conto proprio- anche dalle singole imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, e sottoscritta con firma digitale dai corrispondenti legali rappresentanti o procuratori.
 10. Nell'ipotesi in cui la "domanda di partecipazione" di cui sopra sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale) dell'operatore economico concorrente, ad essa dovrà essere allegata la PROCURA notarile (generale o speciale) od altro documento da cui si evincano i poteri di rappresentanza;
 11. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, inserite nella domanda di partecipazione di cui all'ALLEGATO A, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali dichiara:
 - che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 642/72, in modo virtuale, ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 ovvero tramite marca da bollo;
 - dichiara di essere edotto e di impegnarsi ad osservare e a far osservare, in caso di aggiudicazione, ai propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione, ivi compreso il Codice di Comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice, pena la risoluzione del contratto;
 - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori;
 - di essere in possesso di eventuale certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;
 - dichiara di essere/non essere una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI,) così come definita dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

Lettera di invito e Disciplinare di gara

- non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- di aver preso atto dei contenuti degli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023, di averli compresi e di aver verificato di non ricadere in una o più delle condizioni motivo di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici previste dalla normativa vigente, come nel dettaglio specificato nell'allegato DGUE;
- il possesso di attestato di qualificazione SOA (ART. 100 comma 4 D.LGS. 36/2023) per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto del presente appalto indicati nel DGUE;
- che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia territorialmente competente come nel dettaglio specificato nell'allegato DGUE e Modello D;
- che, ai sensi degli artt. 67 e 68 del Codice, non partecipa alla presente gara:
 - in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
 - in forma individuale e contemporaneamente in raggruppamento o consorzio ordinario;
 - individualmente e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;
 - che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, non si trova in situazioni di incompatibilità con il soggetto incaricato della progettazione dell'opera;
 - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto:
 - quale impresa mandataria capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;
oppure
 - quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;
 - a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
 - di prendere atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) del D.Lgs. n. 36/2023, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto dall'art. 68, c.17, del D.Lgs. 36/2023;
- di essere costituito in:
 - consorzio tra società cooperative (art. 65, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 36/2023), consorzio tra imprese artigiane (art. 65, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 36/2023), consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 36/2023), e che, ai sensi dell'art. 68, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, questo consorzio concorre: in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; per conto del/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegato apposite dichiarazioni/DGUE attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti **(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane, ex articolo 65, comma 1, lettera b) e c), oppure consorzi stabili, ex articolo 65, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023, esclusi i consorzi**

ordinari);

- di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il disciplinare di gara e gli altri documenti ad esso allegati, ovvero richiamati e citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, nello schema di contratto e in eventuali rettifiche e chiarimenti inviati durante la procedura di gara, così come pubblicati sul Portale EmPULIA;
- di aver preso visione delle condizioni generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dell'appalto, ivi compresi gli oneri connessi agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, gli oneri connessi al trattamento retributivo del personale, di aver giudicato l'appalto di cui trattasi realizzabile, il costo nel complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
- di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto;
- di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva;
- di essere a conoscenza che l'appalto è soggetto alle norme di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di impegnarsi al rispetto di tutte le norme in essa contenute;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a inviare la dichiarazione dei familiari conviventi di cui all'art. 85, comma 3, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., riferita al Legale rappresentante/Amministratore muniti di potere di rappresentanza/Soci di maggioranza/ Direttori tecnici;
- che, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 15/2008, si impegna ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente modificare le condizioni di uguaglianza nella gara o nell'esecuzione del contratto;
- di impegnarsi a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni;
- di accettare il Patto di integrità ex art. 1, comma 17, Legge 190/2012 e s.m.i.;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara, per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, di essere consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo s'intenderà risolto ai sensi degli artt. 1456 e ss. cod. civ.;
- di eleggere ai sensi dell'articolo 90, del decreto legislativo n. 36/23, ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 31 e 90 del predetto decreto legislativo, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione alla piattaforma EmPULIA, autorizzando espressamente la Stazione appaltante all'utilizzo di questo mezzo di comunicazione;
- di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al punto 9.4 del presente Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati stessi per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679 e ss.mm;

b) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente singolo o consorziato o raggruppato, ausiliario, cooptato), dichiarazioni attestanti:

- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto 1.7;

- (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione B, del DGUE)
- l'assenza dei motivi di esclusione degli articoli 94 e 95 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D del DGUE)
- l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezione D, numero 6, del DGUE)
- c) per ciascun operatore economico partecipante (offerente singolo o consorziato o raggruppato, ausiliario, cooptato), dichiarazioni attestanti:**
- il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.1.1;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, B e C del DGUE)
- d) per l'offerta presentata da operatori economici in forma aggregata o con il coinvolgimento di altri operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari), ulteriori dichiarazioni attestanti le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti (condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 3.6):**
- e) sistema di garanzia della qualità aziendale (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione D, del DGUE);**
- f) cauzione provvisoria**, come indicata al punto 3.4.1;
- g) attestazione di versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC)**, come indicato al punto 3.4.2;
- h) attestazione/quietanza di avvenuto versamento dell'imposta di bollo: il pagamento dell'imposta di bollo (del costo di € 16,00) dovrà essere effettuato attraverso una delle modalità di seguito indicate, ovvero altre individuate secondo la normativa vigente:**
- Pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno ed applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (Modello G), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. Per gli operatori economici esteri, il pagamento del tributo sarà assolto con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. Si precisa che il pagamento dell'imposta di bollo è necessario per la partecipazione alla gara. Il bollo è dovuto:
- dagli operatori singoli;
 - in caso di RTI/ConSORZI ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
 - in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal Consorzio.
- Qualora il richiedente sia in possesso dell'autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, indicando sulla domanda di partecipazione il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972.
- i) PASSOE per verifica requisiti tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE):** ai sensi della delibera ANAC n. 464 del 27 febbraio 2022:
- gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono produrre il proprio «PASSOE»;
- gli offerenti in forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono produrre il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), dal quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato;
- in caso di ricorso al subappalto, ex articolo 119 del Codice, l'impresa subappaltatrice produce

il PASSOE. L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 5 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice;

- j) **Attestazione/i di qualificazione**, rilasciata/e da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per Categorie e Classifiche adeguate alle prestazioni da appaltare (così come indicate al Capo 2), sottoscritta/e dal legale rappresentante dell'impresa qualificata e corredata da dichiarazione di autenticità resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente come per norma. In alternativa, dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del DPR 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni, contenenti, pena l'esclusione dalla gara, tutte le notizie inserite nelle medesime attestazioni, ove non già dichiarate nel DGUE;
- k) **Accettazione Patto d'integrità**, mediante sottoscrizione con firma digitale;

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.

- 1. Le informazioni di cui alla lettera b) (individuazione dell'operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.*
- 2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente agli eventuali allegati predisposti dalla Stazione appaltante, se necessari in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.*
- 3. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotati dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc..*
- 4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.*
- 5. Fermo restando le procedure di cui al punto 6.3, in caso di inagibilità del sito ANAC il concorrente sarà tenuto ad allegare una schermata (screenshot) attestante il disservizio ed allegare l'apposito ticket fornito in automatico dal sistema di supporto ANAC.*
- 6. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2. tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.*

3.0. Motivi di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 94, comma 1 del Codice)

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblicaamministrazione.

3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 94, comma 2, del Codice)

Costituisce altresì motivo di esclusione, la sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i.;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i..

3.0.3. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 94, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di un'impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri dirappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti di imposte o contributi previdenziali (articolo 94, comma 6, e articolo 95, comma 2, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa:
 - al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);
 - al rilascio della certificazione degli enti previdenziali, quali le Casse professionali autonome, non aderenti al sistema del DURC.

Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 al Codice.

3.0.5. Motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali (articolo 94, comma 5, lettere d), e), f), articolo 95, comma 1, lettere a), b), c), e), articolo 98, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del Codice)

È altresì escluso dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto l'operatore economico che ricade in una delle seguenti situazioni:

- a) aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso ad una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del Codice;
- c) essersi reso colpevole di un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali (lettere d), e), f), g) ed h) dell'art. 98, comma 3):
 - aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
 - aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
 - omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
 - contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

- 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) essere stato sottoposto a sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse di cui all'articolo 16 del Codice, non diversamente risolvibili;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- g) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- h) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione

3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 94, comma 1, lettere c), h) e comma 5, lettere a), b) del Codice)

L'esclusione è altresì disposta se uno dei soggetti indicati dall'art. 94, comma 3 del Codice o l'operatore economico ricorrono in una delle seguenti condizioni:

- a) è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- b) è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per un qualunque delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) l'operatore economico è destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) l'operatore economico che non ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 6, del DGUE)

È escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42, della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*).

3.1. Requisiti di partecipazione

I concorrenti, oltre all'assenza delle cause di esclusione di cui al punto 3.0, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il FVOE, in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. Tutti gli operatori economici

interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al servizio FVOE, nonché acquisire il PASSOE, di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b) della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

L'utilizzo e il funzionamento del FVOE avvengono in conformità a quanto riportato nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti, disponibile alla pagina: <https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

3.1.1. Idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria, requisiti di capacità tecniche e professionali (articolo 100, comma 1, lett. a,) del Codice)

L'operatore economico deve possedere, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 100 del Codice:

1. **ISCRIZIONE nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)**, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, della Provincia in cui l'operatore ha sede, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto. Al concorrente di altro Stato Membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato Membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
2. **ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE**, rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare, così come indicate al punto 2.2.1. del presente documento.

Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione, nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice, la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essi siano qualificati per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (articolo 3, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice).

3.1.2. Sistema di garanzia della qualità aziendale (articolo 4, Allegato II.12 del Codice)

Ai sensi dell'articolo 4, Allegato II.12 del Codice:

- a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015, nel settore EA/IAF 28, per tutti gli Operatori economici che partecipano con un'attestazione SOA in classifica superiore alla II; ai sensi dell'articolo 4, comma 4, dell'Allegato II.12 al Codice, tale requisito deve risultare dall'attestazione SOA di cui al punto 3.1.1;
- b) è facoltativo il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità ambientale della serie ISO 14001:2015, per il settore EA/IAF 28, oppure della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 e, se presente, concorre alla riduzione dell'importo delle

garanzie, ai sensi dell'articolo 106, comma 8, e art. 117, comma 3, del Codice;

- c) le certificazioni attestanti il possesso delle certificazioni di cui alla lettera a) e alla lettera b) devono essere state rilasciate sulla base delle norme europee in materia, da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi delle norme europee in campo di qualità (ISO9001) e in campo ambientale (ISO14001), da Accredia o da altro ente riconosciuto in un Paese dell'Unione Europea o che ha sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.

3.2. Offerenti in forma aggregata (artt. 67 e 68 del Codice)

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d), del Codice, ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di

organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3.2.1. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento

Non è ammesso l'avvalimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 132, comma 2, del Codice.

3.3. Subappalto

Il concorrente indica, nel DGUE (parte II, Sezione D), le parti di lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di cui all'art. 119 del Codice e del presente disciplinare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice. L'affidamento in subappalto di qualsiasi parte del contratto sarà autorizzato solo se l'aggiudicatario presenterà apposita istanza e purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

Per ogni ulteriore aspetto si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

3.4. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa

3.4.1. Garanzia provvisoria (articoli 106 e 53 del Codice)

In considerazione della tipologia e della specificità dell'oggetto della presente procedura di appalto, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Codice, è pari all'1% (uno per cento) del valore complessivo del presente appalto, compresi i costi per la sicurezza da PSC (salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8, del Codice) costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione oppure di fideiussione:

- a) la cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- b) la fideiussione bancaria o assicurativa è rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12, del Codice. In mancanza, si utilizzeranno gli schemi-tipo vigenti alla data di sottoscrizione del contratto. **In caso di raggruppamento non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono presentarsi in forma aggregata.** Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet all'uopo dedicati.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità

previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/ 2005 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della procedura di gara e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12, del Codice. In mancanza, si utilizzeranno gli schemi-tipo vigenti alla data di sottoscrizione del contratto;
- 4) avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione (art. 106, comma 10, del Codice); la garanzia resa dall'aggiudicatario cessa al momento della sottoscrizione del contratto, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 106, comma 7, del Codice).

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Si precisa che, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste siano in possesso delle certificazioni necessarie.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia già stata costituita e/o sottoscritta prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (marcatura temporale). È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

È, inoltre, sanabile mediante soccorso istruttorio: l'assenza delle clausole di cui all'art. 117, comma 12, del Codice; la mancata intestazione della garanzia a tutti i membri del raggruppamento, anche se disposta successivamente alla scadenza del termine per presentare l'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice.

Note di chiarimento sulle riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria

1. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet all'uopo dedicati:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-non-autorizzati/segnalazione_operativita_non_iscritti.pdf

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/Confidi_minori_cancellati.pdf

<https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng/>

<https://www.ivass.it/media/comunicati/index.html>

3.4.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo **pari a € 165,00**, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2022, n. 621 pubblicata sul sito dell'ANAC, e allegano la ricevuta di avvenuto versamento alla documentazione amministrativa.

Il pagamento è possibile previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento: **A03A9C8281**

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.Lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione; la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Il mancato o tardivo pagamento è **causa di esclusione** irrimediabile dalla procedura di gara, non suscettibile di integrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. n. 266/2005.

3.4.3. Visita dei luoghi (sopralluogo)

Non prevista.

3.4.4. Ulteriori eventuali dichiarazioni e documentazione (se ricorrono le condizioni)

- a) **limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o offerta è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento, ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto:** dichiarazione, ai sensi dell'articolo 119 del Codice, con la quale l'offerente indica i lavori che intende subappaltare;
- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,** ai sensi dell'articolo 68 del Codice e dell'articolo 30 dell'Allegato II.2 al Codice:
 - c.1) **se già formalmente costituiti:** copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - c.2) **se non ancora costituiti:** dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa;
 - c.3) **per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi:** dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale richiesti nel bando/invito, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
 - c.4) ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice: indicazione dei lavori o delle parti di lavoro eseguiti da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - c.5) ai sensi dell'art. 30, comma 4, dell'Allegato II.12 al Codice: se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 30 del medesimo Allegato, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando/invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori in appalto e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. In tal caso, l'operatore economico cooptato di cui all'art. 30, comma 4, dell'Allegato II.12 al Codice deve:
 - possedere i requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e presentare le relative dichiarazioni compilando un proprio DGUE;
 - possedere almeno una parte dei requisiti di qualificazione di ordine speciale, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle in appalto, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
 - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intende eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate, se più di una;
 - c.6) ai sensi dell'articolo 65, commi 1 e 2, del Codice, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete:** in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-

quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- d.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- d.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione;
- d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.1.1, sottopunto 2, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) dichiarata mediante DGUE, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale richiesti nel bando/invito, per tutte le imprese di cui al precedente sottopunto d.3);
- d.5) ai sensi dell'articolo 68, comma 20, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- e) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**
 - e.1) ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice, devono indicare se intendono eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente sottopunto e.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 67 del Codice e presentare le dichiarazioni pertinenti compilando un proprio DGUE.

3.5. Gestione della documentazione amministrativa

3.5.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, ivi compreso il DGUE di cui al punto 3.6 che, di norma e fatte salve particolari situazioni, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi, in quanto compatibile:

- a) devono essere firmate digitalmente dal dichiarante secondo le indicazioni di cui al punto 1.6.7, con l'osservanza delle seguenti formalità:
 - mediante firma digitale, ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata; si può astenersi dall'allegare copia del documento di riconoscimento;
 - limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che, eccezionalmente ma legittimamente, sono esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) si intendono rese ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) l'eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, con attestazione di conformità all'originale, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis del D.P.R. n. 445 del 2000;

- d) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o persone fisiche di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95, la sottoscrizione deve essere apposta:
- dal rappresentante legale dell'operatore economico, se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
 - dal rappresentante legale dell'operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) in carica, di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;
- e) la documentazione prodotta in originale deve essere sottoscritta dai soggetti che l'hanno prodotta.

3.5.2. Altre condizioni:

- a) Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, e dell'articolo 91 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte utilizzando il fac-simile del DGUE - Allegato 2 - Modello B, allegato al presente disciplinare e, successivamente, caricato sulla piattaforma Empulia;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamento o chiarimento da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 101 del Codice;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite da copie autentiche rilasciate da depositaripubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.

3.6. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

3.6.1. Predisposizione e trasmissione del DGUE da parte del concorrente

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un'autocertificazione resa dall'operatore economico, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché il rispetto dei criteri di selezione e partecipazione definiti nel bando di gara/lettera di invito, in capo al medesimo operatore economico.

In particolare, il DGUE:

- deve essere presentato da tutti gli operatori economici, sottoscritto con firma digitale del rispettivo legale rappresentante, ognuno per quanto di propria competenza e con riferimento alle cause di esclusione e ai requisiti di selezione di cui al presente Capo che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento (singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda, cooptati);
- ogni DGUE deve riguardare un singolo operatore economico, tra quelli di cui al punto precedente, e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, appartenenti o riconducibili allo stesso operatore economico;
- relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice, in quanto riferibili a persone fisiche di cui all'articolo 94, comma 3, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all'articolo 95, comma 1, le relative dichiarazioni possono essere sottoscritte:
 - da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
 - dal legale rappresentante dell'operatore economico, in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000;
 - eventuale documentazione integrativa allegata, se prodotta in copia, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

3.6.2. Indicazioni per la compilazione del DGUE

Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico: individuazione e forma giuridica tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla h) dell'art. 65, comma 2, del Codice; inoltre:

- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata;
- in caso di R.T.I., indicazione degli operatori economici in raggruppamento; lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio, indicazione dei consorziati coinvolti;

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato, bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

(con riferimento a questa sezione del DGUE, si rinvia a quanto precisato al punto 3.2.1 del presente disciplinare)

Sezione D. È riservata all'operatore economico che ricorre al subappalto. Non è richiesta l'indicazione della terna di nominativi

Parte III. Motivi di esclusione (articoli 94 e 95 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8)

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di *self cleaning* e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i pertinenti quadri della stessa sezione A);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro;
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe, con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali, con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare il pertinente quadro della sezione C);

- conflitti di interesse o condizioni di distorsione della concorrenza, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare il pertinente quadro della stessa sezione C);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale, con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni;
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria;

- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili, indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro; in tal caso, fornire le opportune informazioni;
- condizioni di *pantouflage* o *revolving door* di cui al punto 3.0.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a).

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 100 del Codice, riportati al punto 3.1)

Sezione A. Idoneità (come richiesta al punto 3.1.1)

Sezione B. Capacità economica e finanziaria (come richiesta al punto 3.1.1)

Sezione C. Capacità tecniche e professionali (come richieste al punto 3.1.1)

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità (come richiesti al punto 3.1.2)

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né, ove necessari, i rispettivi documenti di riconoscimento.

3.6.3. Modalità di compilazione del DGUE su EmpULIA

Si invitano gli operatori economici, nelle more dell'implementazione del nuovo modello del DGUE che sarà fornito dal MIT, a non utilizzare la funzione "DGUE strutturato SI", attualmente esistente sulla piattaforma Empulia, il cui contenuto non è stato ancora adeguato al D.Lgs. 36/2023 dalle competenti Autorità.

Il DGUE, quindi, dovrà essere compilato utilizzando l'Allegato 2 – Modello B, allegato al presente disciplinare e, successivamente, caricato sulla piattaforma Empulia.

A. Per la MANDATARIA: inserimento dei DGUE dei componenti del RTI

Nel caso sia stata richiesta la compilazione del DGUE da parte della Stazione appaltante e la partecipazione avvenga in forma associata (RTI), la Mandataria (Capogruppo) **dovrà caricare sulla piattaforma Empulia i DGUE di tutti i componenti del RTI, utilizzando il fac-simile del DGUE Allegato 2 - MODELLO B, allegato al presente disciplinare, compilati e firmati digitalmente dai rispettivi rappresentanti legali.**

B. Invio dell'offerta carente di uno o più DGUE

L'invio dell'offerta carente di uno o più DGUE (mandanti, ausiliarie, esecutrici lavori, ecc.) può comportare l'esclusione dalla gara da parte della Stazione Appaltante, per carenza degli elementi essenziali della domanda.

Tanto premesso, si invitano gli operatori economici a prestare la massima attenzione nella tempestiva compilazione dei DGUE richiesti.

4. CAPO 4 - OFFERTA

4.1. Offerta tecnica

(Busta telematica dell'Offerta tecnica)

L'operatore economico nella sezione, "OFFERTA" direttamente sulla riga "ELENCO PRODOTTI" nel campo del foglio denominato "RELAZIONE TECNICA" dovrà inserire la documentazione tecnica prevista dal presente Capo, in formato elettronico, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico e/o del soggetto munito dei necessari poteri e/o qualifiche, secondo le informazioni fornite al punto 4.1.2. Nel caso di documenti cartacei, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante e/o dal soggetto legittimato. Il tutto deve avvenire nel rispetto dell'art. 22, comma 3 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del

CAD (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici), e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

L'offerta deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) Schede Tecniche del mezzo navale da cui risultino i parametri relativi alle caratteristiche dell'imbarcazione e la loro conformità alla normativa vigente con eventuali depliant, certificazione e omologazione;
- b) Schede Tecniche del ROV;
- c) Schede Tecniche strumentazione per i rilievi;
- d) CV del Personale Tecnico;
- e) Relazione riepilogativa contenente la proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai sub-criteri di valutazione di cui al successivo punto 4.1.1, gli elementi peculiari dell'offerta. La relazione dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti capitoli:
 - Un capitolo dedicato ad elencare le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed a descrivere l'organizzazione che sarà messa in atto per realizzarli in linea con il cronoprogramma di progetto;
 - Un capitolo dedicato a descrivere l'organizzazione prevista dell'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto (risorse umane, mezzi, ecc.), compreso l'organigramma del personale a bordo nave e di quello d'ufficio, necessaria per svolgere le attività oggetto d'appalto;
 - Un capitolo nel quale sia compresa una dichiarazione relativa alla disponibilità di:
 - Adeguato mezzo navale;
 - Adeguata strumentazione ed equipaggiamento (ROV incluso) per condurre i rilievi;
 - Adeguata strumentazione per gli interventi di primo intervento sui reperti.
 - Un capitolo nel quale si approfondisca la proposta tecnica per il piano di recupero dei reperti mediante ROV ed eventuali proposte migliorative rispetto alle indicazioni di progetto;
 - Un capitolo nel quale si approfondisca la proposta tecnica per il piano di pronto intervento e messa in sicurezza dei reperti da eseguirsi a seguito del trasferimento sul mezzo navale ed eventuali proposte migliorative rispetto alle indicazioni di progetto.

4.1.1. Oggetto e contenuto della Busta dell'Offerta Tecnica

La busta dell'Offerta Tecnica contiene esclusivamente l'Offerta Tecnica costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi oggetto di valutazione tecnica, come meglio specificati:

SUB CRITERI	SUB PONDERAZIONI
A. Caratteristiche Mezzo Navale ed eventuali proposte migliorative rispetto alle specifiche tecniche di capitolato per dotazioni di bordo, equipaggiamento, comunicazione e allestimento	PUNTI 20
B. Caratteristiche del ROV ed eventuali proposte migliorative rispetto alle specifiche tecniche di capitolato	PUNTI 15
C. Caratteristiche della strumentazione per i rilievi ed eventuali proposte migliorative rispetto alle indicazioni di progetto	PUNTI 10
D. Composizione gruppo di lavoro, esperienza nel settore dei recuperi subacquei	PUNTI 10
E. Proposta tecnica per il piano di recupero dei reperti mediante ROV ed eventuali proposte migliorative rispetto alle indicazioni di progetto	PUNTI 10
F. Proposta tecnica per il piano di pronto intervento e messa in sicurezza dei reperti da eseguirsi a seguito del trasferimento sul mezzo navale ed eventuali proposte migliorative rispetto alle indicazioni di progetto	PUNTI 10
TOTALE	PUNTI 75

L'offerta tecnica non può prevedere varianti al progetto posto a base di gara, fatta eccezione per i miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione di cui al presente disciplinare. Eventuali varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 120 del Codice.

Ai sensi dell'art. 108, comma 11, del Codice, l'offerta tecnica non deve prevedere opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base di gara; in caso contrario, detta proposta non sarà tenuta in conto ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Fermi restando i criteri e le modalità di valutazione di cui al punto 5.1.1, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'**Offerta Tecnica**:

a) l'offerta tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento e sub-elemento di valutazione, nel seguente modo:

1) quanto all'elemento A. (Caratteristiche Mezzo Navale ed eventuali proposte migliorative rispetto alle specifiche tecniche di capitolato per dotazioni di bordo, equipaggiamento, comunicazione e allestimento) – MAX 20 PUNTI:

REQUISITO MINIMO ESSENZIALE: Il mezzo navale dovrà essere in grado rimanere a largo per 30 giorni consecutivi e dovrà essere dotato almeno di: un sistema di posizionamento DP2; spazio libero in coperta di 600 mq; gru compensata (Heave Compensated) di 5 Ton @10 m in grado di operare a circa 900 m di profondità; sistema LAHRS dedicato per il recupero e messa a mare del ROV; laboratorio umido; cestelli per il recupero dei reperti dal fondale; ufficio per il cliente; cabine singole (standard Ufficiali di bordo) per il Personale SABAP (4-5 pp); fornitura delle apposite casse per la conservazione a bordo, fornitura di acqua dolce demineralizzata. Dovrà, inoltre: avere operatività 24/24H e 7/7 giorni; avere operatività fino a F = 5 (scala Beaufort); effettuare eventuali Port Call nel Porto di Brindisi; soddisfare le normative di sicurezza nazionali, internazionali e relative all'area geografica di lavoro; disporre di tutte le autorizzazioni necessarie per lavorare nell'area in esame (EEZ Italiana); possedere la classificazione e approvazione Lloyd (o Bureau Veritas, o RI.NA, o equivalente) di Deck Integrity, Stability, Seafastening, Classe...etc; essere in regola con le norme sulla sicurezza stabilite dalle Autorità competenti ed essere dotato di tutti i necessari dispositivi e attrezzature, sistemi di allarme, piani di emergenza e salvataggio, antinquinamento, gestione rifiuti etc.; garantire condizioni igienico-sanitarie conformi ad uno standard accettabile. È compreso, inoltre, l'equipaggio necessario (piloti, macchinisti, marinai, etc), consumi e quant'altro necessario per dare il mezzo in piena efficienza. Sono compresi, altresì, i costi di trasferimento del Personale di bordo da/per il porto di imbarco, oltre alle spese di vitto e alloggio.

Per ulteriori specifiche tecniche si vedano gli elaborati di progetto.

2) quanto all'elemento B. (Caratteristiche del ROV ed eventuali proposte migliorative rispetto alle specifiche tecniche di capitolato) – MAX 15 PUNTI:

REQUISITO MINIMO ESSENZIALE: Il ROV che verrà utilizzato dovrà essere del tipo Work Class (WROV), essere in grado di operare fino a circa 900 m di profondità ed avere una potenza installata > 150 Hp, con, al minimo, le seguenti caratteristiche ed attrezzature: Velocità laterale/verticale: min. 2 kts; Velocità in avanti: min. 3 kts; SIT camera x3, camere a colori; Transponder USBL + 2 beacon; True gyro: 0.1° min accuratezza di heading; Motion sensor: (min accuratezza 0.05° roll & pitch, 5 cm/5% heave); Sistema di navigazione inerziale; Auto-altitude; Autoheading; Auto-depth; Doppler velocity log; Obstacle Avoidance Sonar; Sensore di profondità calibrato con le profondità operative; Laser (x2); Sonda SV; Pompa di aspirazione e getto HP; 2 Manipolatori, 7 funzioni e 5 funzioni; Consentire installazione strumentazione geofisica e video.

Per ulteriori specifiche tecniche si vedano gli elaborati di progetto.

3) quanto all'elemento C. (Caratteristiche della strumentazione per i rilievi ed eventuali

proposte migliorative rispetto alle indicazioni di progetto) – MAX 10 PUNTI

REQUISITO MINIMO ESSENZIALE: I rilievi verranno eseguiti preliminarmente alle attività di recupero con strumentazione installata sul ROV. La strumentazione impiegata dovrà avere al minimo le seguenti caratteristiche:

- Multibeam: frequenza operativa > 600 kHz; risoluzione minima del target 0.2 x 0.2 x 0.2 metri; risoluzione del DTM 0.25 x 0.25 metri
- Side Scan Sonar (doppia frequenza): frequenze operative 400-900 kHz; range operativo 25-50 metri per canale
- Magnetometro: Sensitività < 0.004nT

Immediatamente dopo l'acquisizione, il team provvederà all'elaborazione e alla restituzione dei dati e delle carte necessari all'impostazione del rilievo visivo. Il sistema di riprese video e fotografico garantirà filmati ed immagini Full HD con risoluzione minima 1920 x 1080 mediante 3 camere a colori con lenti "wide-angle". I rilievi saranno acquisiti e registrati con apposito software.

Per ulteriori specifiche tecniche si vedano gli elaborati di progetto.

4) quanto all'elemento D. (Composizione gruppo di lavoro) – MAX 10 PUNTI

REQUISITO MINIMO ESSENZIALE: esperienza nel settore dei recuperi subacquei

5) Quanto all'elemento E. (Proposta tecnica per il piano di recupero dei reperti mediante ROV ed eventuali proposte migliorative rispetto alle indicazioni di progetto) – MAX 10 PUNTI

REQUISITO MINIMO ESSENZIALE: L'intera strategia operativa proposta nelle fasi di scavo, movimentazione sul fondo e recupero dei manufatti sarà costantemente documentata da 2 telecamere, in ogni fase, una in prossimità del punto di aspirazione ed un'altra che inquadrerà la parte attiva del ROV all'operazione. Le operazioni di scavo propedeutiche alla rimozione del singolo manufatto saranno precedute da una ricognizione visiva a 360° intorno all'oggetto al fine di pianificare l'intervento. Lo scavo sarà effettuato mediante pompa di aspirazione, la quale dovrà essere dotata di terminale morbido in gomma al fine di non porre a contatto il metallo con il manufatto. Il terminale della pompa dovrà avere una griglia (2 x 2 cm). Una volta sollevati dal fondale, i manufatti dovranno essere collocati in apposite ceste rigide rivestite con materiale idoneo anti-urto che saranno sollevate a bordo dell'imbarcazione.

Per ulteriori specifiche tecniche si vedano gli elaborati di progetto.

6) Quanto all'elemento F. (Proposta tecnica per il piano di pronto intervento e messa in sicurezza dei reperti da eseguirsi a seguito del trasferimento sul mezzo navale ed eventuali proposte migliorative rispetto alle indicazioni di progetto) – MAX 10 PUNTI

REQUISITO MINIMO ESSENZIALE: Successivamente al recupero, se i materiali dovranno rimanere sulla nave per un tempo che varia dai 15 ai 18 giorni sarà necessario eseguire direttamente a bordo le prime operazioni di pronto intervento e messa in sicurezza, attraverso le fasi di desalinizzazione e disidratazione. Diversamente, i materiali potranno essere scaricati a terra subito dopo il ritrovamento, imballati e movimentati mentre si trovano ancora in immersione, per essere successivamente trasportati in laboratorio di restauro dove dovranno essere trattati fino a completa asciugatura.

Per ulteriori specifiche tecniche si vedano gli elaborati di progetto.

4.1.2. Condizioni dell'Offerta tecnica

a) In merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- gli elaborati tecnici dovranno essere firmati dal legale rappresentante in formato digitale .p7m;
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte, con le modalità di cui al precedente punto, da tutti gli operatori economici raggruppati;

- la commissione terrà conto nella valutazione anche della intellegibilità e della chiarezza della documentazione prodotta dai concorrenti e riterrà ininfluenti in fase di valutazione contenuti non funzionali al progetto;
- b) per “cartelle” si intendono le “pagine”, in formato A4, con le seguenti precisazioni:
 - possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
- c) dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell’Offerta Economica di cui al punto 4.2. o comunque pregiudicarne la segretezza;
- d) nel caso in cui l’**Offerta Tecnica**, a giudizio dell’offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.1.4;
- e) l’Offerta Tecnica non può:
 - essere in contrasto con le condizioni di sottoscrizione di cui alla precedente lettera a). Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione tecnica dei soggetti con poteri di rappresentanza, stante l’utilizzo di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell’offerta tecnica all’operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l’operatore economico sarà **escluso** dalla procedura;
 - comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; pertanto, sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
 - in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione:
 - 1) esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
 - 2) prevedere soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima;
 - 3) essere in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- f) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere c) oppure e) comporta la non ammissibilità dell’Offerta Tecnica e l’esclusione del relativo offerente.

Le proposte migliorative, senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare modalità tecnico operative ritenute dall’offerente di completamento e di perfezionamento per ottimizzare le prestazioni poste a base di gara, sotto gli aspetti dell’esecuzione dei lavori, gestione e manutenzione, nonché della sicurezza in fase di esecuzione.

Tutte le proposte migliorative, anche aggiuntive, non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell’Amministrazione appaltante, pur essendo impegnative per il concorrente.

Nota bene

Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli dimensioni, gli operatori economici sono tenuti a:

- utilizzare l’estensione .pdf con dimensioni ridotte ovvero convertire la documentazione nel formato ridotto, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;
- caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.

Per allegare la documentazione, precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di caricamento:

- unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
- utilizzare il campo del foglio prodotti denominato "ULTERIORE DOCUMENTAZIONE".

Una volta caricati i documenti si raccomanda di riaprire i file caricati al fine di verificare la funzionalità degli stessi. In caso di caricamento di file non apribili e non leggibili la responsabilità è a totale carico dell'operatore economico.

4.2. Offerta economica

(Documentazione della Busta telematica dell'Offerta economica)

La Busta economica viene generata in automatico dal sistema EmPULIA nella sezione "**Busta economica**". L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione "**Offerta**", direttamente sulla riga "**Elenco Prodotti**":

- nell'apposito campo denominato "**PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA**" il ribasso percentuale da applicare sul prezzo posto a base di gara e soggetto a ribasso, come indicato nell'apposito campo denominato "Base asta complessiva";
- la dichiarazione d'offerta economica, da caricare nell'apposito campo denominato "**ALLEGATO ECONOMICO**", firmata digitalmente e predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara (Allegato 5 - Modello E);
- i **costi della sicurezza** di cui all'art. 108, comma 9, del Codice;
- i **costi della manodopera** di cui all'art. 108, comma 9, del Codice;

Al riguardo, si precisa che:

- la dichiarazione di offerta avrà validità ed efficacia per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara dovessero essere ancora in corso, la Stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata nella richiesta. Il mancato riscontro alla richiesta è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell'offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta non sarà ammessa;
- il documento deve essere caricato sul Sistema EmPULIA attraverso l'apposita procedura di upload (caricamento), seguendo scrupolosamente le indicazioni di cui alle "linee guida" disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione "Guide pratiche".

4.2.1. Offerta di prezzo

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al punto 2.2; deve essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione già presentata, con le seguenti precisazioni:

- il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento, mentre eventuali cifre in meno sono sostituite con l'equivalente numero di zeri;
- limitatamente ai soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e) ed f) del Codice non ancora costituiti:**
ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice:
 - la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti;
 - deve contenere l'impegno alla costituzione e al conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (mandatario), qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.
- sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il **criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, con le specificazioni di cui ai successivi punti da 5.1 a 5.3.

La valutazione dell'offerta tecnica di cui al punto 4.1. e dell'offerta economica di cui al punto 4.2. sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. Si aggiudicherà l'appalto l'operatore economico che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti, così suddivisi:

	Parametri	PUNTEGGIO
A)	OFFERTA TECNICA	75
B)	OFFERTA ECONOMIA	25
	Totale	100

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. In tal caso, non verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità e congruità dell'offerta.

5.1. Valutazione dell'Offerta Tecnica

5.1.1. Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene in funzione degli elementi di valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione contenuta nella Busta telematica dell'Offerta Tecnica di cui al punto 4.1. e ss. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante e agli obiettivi da raggiungere;
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 4.1.1;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche.

Fermo restando quanto previsto in precedenza, l'attribuzione delle preferenze è basata in via principale sui criteri di valutazione di cui al punto 4.1.1.

Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui al punto 4.1.1., non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. Ai fini dell'attribuzione delle preferenze:

- a) non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che:
 - siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
 - non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 4.1.1, a prescindere dal loro valore intrinseco;
- b) a ciascun singolo elemento di valutazione (x) è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) per ciascun elemento di valutazione (x) è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario che costituisce il relativo coefficiente definitivo dell'elemento, riportando a 1 (uno) la media di valore più alto e proporzionando a tale valore le medie provvisorie delle altre offerte prima calcolate, in funzione del seguente coefficiente (**riparametrazione di primo livello eseguita fuori piattaforma EmPULIA**):

$$V(x)_j = \bar{P}(x)_j / \bar{P}(x)_{max}$$

dove:

$V(x)_j$ è il coefficiente della prestazione dell'elemento (x) dell'offerta (j), variabile da 0 (zero) a 1 (uno);

$\bar{P}(x)_j$ è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari dell'elemento (x) dell'offerta (j) in esame;

$\bar{P}(x)_{max}$ è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento (x) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo elemento (x) è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione dell'elemento) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso previsto al punto 4.1.1;
- e) a ciascuna Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono;
- f) è previsto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo come definito al punto 5.1.2: sono escluse le Offerte tecniche che ottengono un punteggio inferiore alla predetta soglia di sbarramento; in tal caso, non si procederà all'apertura della Busta dell'Offerta economica;
- g) a ciascun candidato la cui offerta ha ottenuto un punteggio superiore alla soglia di cui al punto 5.1.2, è assegnato un punteggio riparametrato al valore massimo attribuibile al merito tecnico; si attribuirà quindi il valore massimo alla migliore offerta tecnica e i valori proporzionalmente ridotti alle altre offerte (cosiddetta **riparametrazione di secondo livello**), in modo tale che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera Offerta tecnica; la predetta riparametrazione, in dissenso rispetto alle Linee guida n. 4 di ANAC (paragrafo III, penultimo capoverso, non vincolante), in coerenza con la giurisprudenza prevalente:
- è effettuata **dopo l'applicazione** della soglia di sbarramento escludente di cui al successivo punto 5.1.2. e non influisce sulla medesima soglia;
 - è effettuata **dopo l'individuazione** della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo punto 6.7, lettera a) e non influisce sulla medesima soglia.

5.1.2. Soglia di sbarramento dell'Offerta Tecnica

È prevista e stabilita una soglia di sbarramento escludente pari a 30 (sull'intero di 75).

5.2. Valutazione dell'Offerta economica

- a) L'elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) è costituito dal ribasso percentuale unico sul corrispettivo di cui al punto 2.2, espresso con le modalità di cui al punto 4.2.1;
- b) saranno ammesse soltanto offerte economiche di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento;

c) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto sul prezzo, come segue:

- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- i coefficienti delle ulteriori offerte (meno vantaggiose per la Stazione appaltante) sono rettificati utilizzando l'elevazione a potenza con l'esponente 0,25 del rapporto tra l'offerta in esame e l'offerta migliore;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula non lineare (quadratica):

$$C_i = (R_i / R_{max})^{0,25}$$

dove:

- C_i** è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l'offerta prezzo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
- R_i** è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
- R_{max}** è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti ammessi.

d) per il calcolo del relativo punteggio si applica la seguente formula:

$$P_{B,i} = C_i P_{B,max}$$

dove:

- P_{B,i}** è il punteggio assegnato all'offerta economica dal concorrente i-esimo;
- C_i** è il coefficiente del ribasso offerto dal concorrente i-esimo, variabile da zero a uno;
- P_{B,max}** è il punteggio massimo attribuibile (peso del parametro Prezzo).

5.3 Punteggio totale

Il punteggio totale a ciascun concorrente verrà assegnato in base al metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida dell'ANAC n. 2/2016.

La formulazione che si utilizza è la seguente:

$$P_i = P_{A,i} + P_{B,i}$$

dove:

- P_i** è il punteggio complessivo (da 0 a 100) relativo all'offerta i-esima;
- P_{A,i}** è il punteggio relativo al parametro A (merito tecnico), variabile tra 30 (valore della soglia di sbarramento) e il punteggio massimo attribuibile all'offerta i-esima (75);
- P_{B,i}** è il punteggio relativo al parametro B (prezzo offerto), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile all'offerta i-esima (25);

5.4. Commissione giudicatrice

La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. Atal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche e delle offerte economiche dei concorrenti e, nella presente procedura,

fornisce ausilio al RdP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice.

La Stazione appaltante pubblica sul profilo di committente e sulla piattaforma Empulia la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Codice.

La durata dei lavori della Commissione giudicatrice e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza, ex articolo 93, comma 4, del Codice, avvalendosi di procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Apertura della busta documentazione amministrativa

6.1.1. Disciplina generale delle sedute

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, fermo restando la verbalizzazione o il resoconto in forma documentale dell'esito dei singoli subprocedimenti, delle **sedute riservate** della Commissione giudicatrice:

- per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui al punto 6.5;
- per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
- del procedimento di verifica dei requisiti con l'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni;
- di riscontro al soccorso istruttorio di cui al punto 6.3;

b) le sedute pubbliche saranno gestite in remoto, con le modalità di cui al seguente punto 6.1.3;

c) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il Presidente della Commissione può chiedere agli intervenuti, diversi dai componenti, di lasciare temporaneamente la seduta se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di un operatore economico in relazione:

- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 94, comma 1 e comma 2, del Codice;
- a questioni interpretative per la cui soluzione la Commissione non debba essere influenzata dalla presenza del pubblico;
- ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;

d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e in ogni caso con le modalità di cui al Capo 9, con almeno 1 (un) giorno lavorativo di anticipo rispetto alla data fissata;
- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

La prima seduta pubblica si terrà in modalità telematica, nella data e nell'ora comunicati agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.1.1, con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Nella prima seduta pubblica, la commissione di gara provvede:

a) a prendere atto delle istanze di partecipazione pervenute entro i termini, con la relativa numerazione progressiva indicata in Piattaforma;

- b) ad avviare la fase di valutazione della documentazione amministrativa con l'apertura della busta amministrativa;
- c) a chiudere la fase di "Valutazione Amministrativa", salvo quanto previsto al precedente punto 6.1.1. lettere c), d), ed e).

6.1.3. Gestione della partecipazione da remoto alle sedute pubbliche di gara

La Commissione giudicatrice, nell'ambito della presente procedura, gestirà le sedute pubbliche esclusivamente in modalità telematica, consentendo ai concorrenti interessati l'accesso da remoto per visionare, ascoltare e partecipare alle varie fasi della seduta di gara, anche interagendo in modalità multi canale (chat, audio, video).

La partecipazione c.d. "virtuale" degli operatori economici sarà garantita mediante gli strumenti ed i software *open source* per videoconferenza ritenuti dalla Commissione di gara più idonei allo scopo (quali ad. es. Google meet, Microsoft Teams, BitMeeting, Cisco webex, Zoom, ecc.). È richiesto che i concorrenti siano provvisti di un PC con webcam ed una connessione idonea all'uso.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle fasi della seduta di gara da remoto, la Commissione sarà tenuta ad osservare i seguenti passaggi:

- pubblicare una "Comunicazione generica", utilizzando l'omonima funzione presente sul sistema EmPulia, per comunicare agli operatori economici partecipanti data ed ora della seduta da remoto, nonché le modalità di svolgimento della stessa ed il link utile al collegamento telematico;
- assegnare ai partecipanti un termine prestabilito entro il quale gli stessi dovranno far pervenire alla Stazione Appaltante, attraverso il sistema, apposita richiesta di partecipazione alla seduta virtuale con indicazione del soggetto partecipante che, in caso di persona diversa dal legale rappresentante e dal direttore tecnico dell'offerente mandatario, dovrà essere munito di specifica delega o procura; il termine prestabilito per la ricezione della suddetta risposta non dovrà essere comunque inferiore alle 12 ore dalla data fissata per la seduta da remoto;
- identificare i partecipanti alla seduta prima che la stessa abbia inizio e, se del caso, stabilire l'allontanamento dei contravventori.

Resta inteso che la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in caso di mancato accesso telematico dell'operatore economico alle sedute pubbliche di gara per problemi tecnici connessi alla connessione di rete o alle proprie dotazioni informatiche (software e hardware).

6.2. Gestione della Busta amministrativa

6.2.1. Verifica documentazione amministrativa

La commissione giudicatrice provvede, in seduta pubblica, a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 e, in caso di violazione delle disposizioni, ne dispone l'esclusione, se non rimediabile con soccorso istruttorio.

Quindi, si procederà, senza soluzione di continuità, all'analisi di dettaglio della predetta documentazione al fine di:

- a) verificare che non ricorrano i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e del precedente punto 3.0;
- b) verificare che sussistano i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente punto 3.1, esclusivamente sulla base dei DGUE e della documentazione e dichiarazioni integrative allegate;
- c) se ne ricorrono i presupposti, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al seguente punto 6.6;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte provvedendo, altresì, ad assicurare gli adempimenti di cui all'art. 90 del Codice, ove ne ricorrano i presupposti.

In relazione alla complessità e alla consistenza numerica della documentazione amministrativa da esaminare, il Presidente della Commissione di gara può disporre che l'analisi di dettaglio della

documentazione amministrativa avvenga in una o più sedute riservate, in deroga al principio di pubblicità delle sedute.

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

In relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Disciplinare di gara, è escluso il concorrente che:

- a) non ha sottoscritto la documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, o ha apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso operatore economico;
- b) in una o più d'una delle dichiarazioni ha palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure ha esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- c) incorre in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma dei requisiti posseduti in origine o senza il concorso di nuovi operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione della qualificazione dell'offerente;
- d) in caso di forma aggregata, non ha indicato il mandatario o capogruppo o ha indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo;
- e) concorre in violazione dei divieti di partecipazione plurima;
- f) non ha presentato alcuna garanzia provvisoria o ha presentato una garanzia provvisoria prestata da un garante diverso da quelli previsti dall'articolo 106, comma 3, del Codice, o non abilitato ai sensi della stessa norma, fatto salvo quanto previsto al punto 6.3;
- g) non ha effettuato nei termini il versamento del contributo all'ANAC, fatto salvo il rimedio per la sola assenza dell'attestazione, il tutto secondo quanto previsto al punto 6.3.

6.3. Soccorso istruttorio

6.3.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

L'ammissione con riserva di soccorso istruttorio è ammessa solo se le irregolarità o carenze sono rimediabili, nel senso che l'assenza delle cause di esclusione sussista e i requisiti siano posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine dell'offerente o l'indicazione del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo.

Fuori dai casi di cui al punto 6.2.2, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.3.2, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E.:
 - hanno omesso le dichiarazioni di cui ai punti 3.2 e 3.4.4;
 - se già costituito, hanno omesso l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - se da costituirsi, hanno omesso l'impegno alla costituzione mediante conferimento di

- mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 68, commi 5 e 6, del Codice;
- non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
- consorzio di cooperative e di imprese artigiane oppure di consorzio stabile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono; con l'assenza di indicazioni, il consorzio dichiara di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile e della sussistenza di tale circostanza si chiederà conferma con le modalità di cui al punto 6.3.2;
- g) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

6.3.2. Modalità del soccorso istruttorio

Prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.3.1, la Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza secondo le modalità di cui al punto 1.6.10:

- a) assegna al concorrente il termine perentorio di **5 (cinque) giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) consente la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.3.1, nei termini prescritti alla precedente lettera a);
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui al precedente punto 6.2.2;
- d) esclude il concorrente:
 - che non provvede alla regolarizzazione nel termine di cui alla precedente lettera a) o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
 - le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia adeguatamente provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione;
 - per il quale sussistono irregolarità essenziali, ex art. 101, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Codice.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione".

In ogni caso, il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce **causa di esclusione**.

6.4. Conclusione della fase amministrativa

Ultimate le innanzi descritte operazioni, la Stazione appaltante adotterà formalmente il provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dalla procedura di gara. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

6.4.1. Esclusioni definitive

È comunque escluso il concorrente:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.3.2, lettera a) e b);
- b) per il quale risulta uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- c) che si trova in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.

La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RdP, che procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Inoltre, per gli offerenti esclusi in questa fase del procedimento:

- è esclusa la garanzia provvisoria di cui al Capo 3;
- è disposta la segnalazione ad ANAC di cui all'articolo 222, comma 10, del Codice, se ne ricorrono le condizioni.

6.5. Gestione dell'Offerta tecnica

6.5.1. Apertura dell'Offerta tecnica

Il soggetto che presiede la Commissione di gara, in seduta pubblica, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.1.1, procede:

- a) all'apertura delle buste dell'offerta tecnica caricata sulla piattaforma da ciascun concorrente, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati ai documenti presentati o ad altri elementi identificativi degli stessi;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei a lasciare la seduta virtuale.

6.5.2. Esame di merito dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice, tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1, e all'assegnazione dei coefficienti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel presente documento (punto 5.1);
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16, comma 1, del Codice.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze che attengono all'offerta tecnica.

6.5.3. Conclusione dell'esame dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte tecniche, procede:

- a) in seduta riservata, all'inserimento dei coefficienti $C(x)_j$, calcolati per ciascun elemento di valutazione delle offerte tecniche in gara;
- b) in seduta pubblica, con comunicazione inviata con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, a calcolare, mediante l'apposita funzionalità della piattaforma EmpULIA, i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, riparametrati secondo quanto indicato al precedente punto 5.1.1, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e lettura della graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche, come definita sulla base del punteggio globale calcolato;
- c) i coefficienti attribuiti dai commissari a ciascun sub-elemento e elemento, come pure i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati;
- d) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.4.

6.5.4. Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta tecnica

Sono escluse, dopo l'apertura e la verifica della busta telematica dell'offerta tecnica, le offerte:

- a) mancanti della firma di qualcuno dei soggetti competenti, ai sensi del punto 4.1.2, lettera a) ed e), salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
- b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- c) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2, lettera f);
- d) che ottengono un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento come definita al punto 5.1.2.

Sono altresì escluse, ai sensi dell'articolo 68, comma 14, del Codice, ove se ne ravvisi la sussistenza delle condizioni:

- gli operatori economici che hanno partecipato alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice, non è possibile sanare le carenze afferenti all'offerta tecnica. La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RdP, che procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

6.6. Gestione dell'Offerta economica

6.6.1. Apertura dell'Offerta economica

Il soggetto che presiede la Commissione di gara, nella medesima seduta pubblica di cui al punto 6.5.3, lettera b) o nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.1.1, procede alla lettura pubblica della graduatoria provvisoria relativa alle sole offerte tecniche. Quindi, procede immediatamente all'apertura delle buste dell'offerta economica, in sequenza seguendo l'ordine progressivo di arrivo, provvedendo:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, delle offerte, espresse in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera di cui all'art. 108, comma 9, del Codice;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti

- per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.6.2.

6.6.2. Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta economica

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'offerta economica, le offerte:

- a) mancanti di qualunque sottoscrizione o non sottoscritte dal/i soggetto/i competente/i alla firma o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
- c) che non riportano una o ambedue le indicazioni di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice;
- d) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- e) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente punto 6.6.1, lettera d).

Sono ammesse con riserva le offerte:

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi, salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione amministrativa di cui al Capo 3;
- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'individuazione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 3.

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice, non è possibile sanare le carenze afferenti all'offerta economica.

La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RdP, che procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

6.6.3. Valutazione dell'Offerta economica

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.6.1 e 6.6.2, la Commissione giudicatrice procede, mediante l'apposita funzionalità della piattaforma EmPULIA, a calcolare i punteggi ottenuti dall'offerta di prezzo di ciascun concorrente in gara, sulla base delle formulazioni di cui al punto 5.2.1.

6.6.4. Formazione della graduatoria provvisoria di gara

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto 6.6.3, si procede come segue:

- a) all'individuazione, mediante il sistema, dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria delle offerte, ai sensi dell'art. 108, comma 8, del Codice, definito dalla somma dei punteggi tecnici (punto 6.5.3) con i punteggi attribuiti all'Offerta Economica (punto 6.6.3);
- b) a redigere la graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- d) in caso di offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, secondo quanto stabilito al successivo punto 6.7.

Ai fini della formulazione della graduatoria provvisoria, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

6.7. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che ottengono contemporaneamente, e se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre:
 - un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a **20 su 25**);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima della riparametrazione del punteggio dell'Offerta tecnica, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a **60 su 75**);
- b) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), la Commissione chiude la seduta pubblica formulando la graduatoria con esplicita indicazione delle anomalie riscontrate e rimettendo gli atti al Responsabile del procedimento (RdP) al fine della preventiva verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 110 del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3 e dei successivi adempimenti del caso.

7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare, sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzioni e le riprese delle sedute;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; in assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore;
- d) le osservazioni dei soggetti di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avvenuto in seduta riservata; sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni.

La diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 94, comma 1 e comma 2, del Codice; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Verifica di anomalia delle offerte

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.7, lettera b), il RdP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta del primo in graduatoria, se appare anormalmente bassa.

Il RdP richiede per iscritto la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse.

Il RdP, con il supporto della Commissione, in una o più sedute riservate, procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e quindi esclusa procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Ai fini della verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere sottoscritte con le stesse modalità previste per l'offerta,
- b) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche

in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, e, sempre che sia ritenuto utile, corredate da un eventuale proprio computo metrico estimativo di dettaglio che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto qualitativo e quantitativo dell'offerta.

All'offerente è assegnato un termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle giustificazioni.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

Il RdP, con il supporto della Commissione giudicatrice e, ove lo ritenga necessario, ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina in seduta riservata le giustificazioni pervenute dall'offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta, e qualora non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare l'anomalia può chiedere all'offerente ulteriori precisazioni per iscritto; in tal caso, all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per il riscontro.

È esclusa l'offerta:

- a) qualora le giustificazioni o le eventuali precisazioni richieste non sono presentate entro i termini assegnati;
- b) che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- c) se le giustificazioni fornite sono palesemente incongrue tali da essere irrimediabili.

Se alla conclusione del sub procedimento di verifica delle giustificazioni, si è in presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

- a) Le giustificazioni devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di esecuzione delle prestazioni o di parte di esse;
 - a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Codice;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse se:
 - b.1) coinvolgono i costi per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammessi i lavori in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredate da adeguate giustificazioni;
 - b.4) contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni che:
 - c.1) non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
 - c.2) in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;

- c.3) in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione dell'operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
 - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario non remunerati direttamente dalla Stazione appaltante;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso dei corrispettivi;
 - garanzie, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.4) utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'Offerta tecnica di cui al punto 4.1, come presentata dall'offerente; pertanto, devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta tecnica.

7.3. Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

7.3.1. Proposta di aggiudicazione

- a) a seguito della formulazione della graduatoria provvisoria, la Commissione trasmette la proposta di aggiudicazione al RdP, unitamente a tutti i verbali delle sedute svolte;
- b) nel caso in cui sia stata attivato il procedimento di verifica dell'anomalia, è il RdP che, dopo aver svolto la verifica di congruità dell'offerta con il supporto della Commissione, redige apposito verbale delle operazioni, nell'ambito del quale, al termine del procedimento di verifica

- dell'anomalia, formula la proposta di aggiudicazione o di esclusione;
- c) l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

7.3.2. Verifica dei requisiti

Con tempestività, e comunque prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante provvede alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato come aggiudicatario nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1, come segue:

- a) mediante l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici – BDNCP, gestita da ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), ai sensi dell'art. 24 del Codice e della delibera ANAC n. 464/2022, per i requisiti disponibili in detta banca dati;
- b) in caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 5 dell'art. 119 del Codice, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice
- c) per le informazioni non disponibili presso la BDNCP la verifica è effettuata d'ufficio, per quanto disponibile, presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione;
- d) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- e) in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, si procede allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all'operatore economico subentrante;
- f) la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
- g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati dalla Corte di Giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

7.4. Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In ogni caso, l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice, è disposta solo dopo l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente, ed è immediatamente efficace;
- b) ai sensi dell'articolo 17, comma 6, dello stesso Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta.

7.4.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto all'eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:

- a) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara, compreso lo schema di contratto, e confluisce nel predetto atto di incarico da stipulare, anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a); pertanto, l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla

propria Offerta tecnica.

7.4.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

- a) L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti, ai sensi dell'articolo 90 del Codice, ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 20, comma 1, del medesimo Codice;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, o una violazione irrimediabile in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

La stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. 36/2023.

Trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie europee, non si applica il termine dilatorio previsto dal comma 3 dell'art. 18 del Codice, come previsto dall'art. 18, comma 3, lettera d), del medesimo Codice.

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Codice;
- b) della positiva verifica in materia antimafia nelle modalità di cui al punto 7.3.1. Qualora si proceda ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., la Stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui ai commi 3 e 4 della medesima disposizione;
- c) che l'aggiudicatario abbia ottemperato a quanto previsto dal successivo punto 8.2;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui al successivo punto 8.2, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria e a richiedere all'aggiudicatario revocato il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, tempestivamente e comunque prima della scadenza del termine utile per la stipula del contratto di cui al punto 8.1:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
 - la cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del Codice, nella misura prevista dalla predetta norma;
 - la polizza assicurativa di cui all'articolo 117, comma 10, del Codice;
 - la dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei

soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

- d) nel caso di aggiudicazione in favore di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti si richiederà la produzione:
- dell'atto di costituzione del raggruppamento di imprese;
 - del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito dalle imprese mandanti per scrittura privata autenticata o atto pubblico;
- e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula, nonché le spese relative alla pubblicazione del bando/invito e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento (se previsti). La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante con la decadenza dall'aggiudicazione e la sostituzione dell'aggiudicatario. Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'operatore economico aggiudicatario, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso, è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.3. Adempimenti contrattuali

8.3.1. Adempimenti anteriori alla consegna

L'esecuzione del contratto può avvenire solo dopo l'efficacia della aggiudicazione, fatti salvi i casi di urgenza di cui all'articolo 17 del Codice e di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del Decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, come ulteriormente modificato dall'art. 224 del decreto legislativo n. 36/2023.

8.3.2. Adempimenti per la consegna dei lavori

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori, se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente, di cui agli articoli 31 e 38 del d.lgs. n. 81/2008;
- b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 81/2008, e al punto 3.2 dell'allegato XV, al medesimo d.lgs. n. 81/2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al d.lgs. n. 81/2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete, le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 81/2008.

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

9.1.1. Comunicazioni agli operatori economici

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

I suddetti avvisi, comprese le comunicazioni di esclusione, saranno comunicati agli operatori economici interessati tramite il Portale Empulia e saranno reperibili nell'area privata del Portale (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso), sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse comunicazioni saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati inseriti dall'operatore economico in fase di registrazione sul Portale EmpULIA, sotto la propria diretta responsabilità in caso di errato inserimento e registrazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti, entro lo stesso giorno della sospensione o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b) mediante pubblicazione sul Portale EmpULIA;
- c) mediante pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei casi di comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
- d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

9.1.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

Fermi restando i limiti di cui al punto 9.1.4:

- a) ai sensi dell'articolo 159, comma 5, del Codice:
 - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal

- ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1;
- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
- b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere recapitate esclusivamente a mezzo piattaforma EmPULIA secondo le modalità di cui al punto 1.6, o in caso di indisponibilità oggettiva e comprovata della piattaforma telematica, mediante l'indirizzo PEC di cui al punto 1.3; non si evadono richieste di chiarimenti fatte a voce o telefonicamente;
- c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul Portale EmPULIA, anche in un'unica soluzione; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:
- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
 - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

9.1.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito nelle modalità e nei tempi previsti per legge.

9.1.4. Eventuali limitazioni all'accesso agli atti

- a) L'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 35 del Codice:
- alle parti dell'Offerta Tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 4.1.2, lettera d);
 - al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l'offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo delle predette giustificazioni;
- b) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;
- c) in ogni caso, ai controinteressati è consentito l'accesso agli atti di cui alla lettera a) ai fini della difesa ingiudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

9.2. Controversie

9.2.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n.104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede di Lecce, per le controversie relative alle fasi antecedenti alla stipula del contratto.

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente.

9.2.2 Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 210 e 212 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Taranto, con esclusione della competenza arbitrale.

9.2.4. Supplente

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del D. Lgs. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del d. lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dell'appalto, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

9.3. Altre disposizioni e informazioni

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

9.4. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.,

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal Codice. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art. 17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione:

- a) al Titolare del Trattamento dei dati personali: Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio i cui dati di contatto sono i seguenti: PEC: asset@pec.rupar.puglia.it – mail segreteria@asset.regione.puglia.it;
- b) al Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (DPO): avv. Antonella Caruso, i cui dati di contatto sono i seguenti: telefono: 080/5406445 – e-mail: dpo@asset.regione.puglia.it.

9.4.1. Finalità del trattamento

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione, ed in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione delle prestazioni, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

9.4.2. Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della normativa sopra citata.

9.4.3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

9.4.4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

Lettera di invito e Disciplinare di gara

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla normativa vigente (D. Lgs. 36/2023, L. 241/1990).

Si precisa, altresì che:

- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla Stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

9.5. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:

- a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
- b) il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al punto 1.4.3., lettera g);
- c) il DGUE, di cui al punto 3.6;
- d) il progetto esecutivo a base di gara, verificato e validato, ai sensi dell'art. 42 del Codice e approvato con Decreto della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo n. 283 del 27/11/2023, disponibile per la consultazione al link di cui al punto 1.5.3.

9.6. Modulistica disponibile per la partecipazione in piattaforma EmPulia

- Allegato 0 - Lettera d'Invito e disciplinare di gara
- Allegato 1 - Modello A - Domanda di partecipazione e informativa privacy
- Allegato 2 - Modello B - Modello DGUE
- Allegato 3 - Modello C – Dichiarazione costituzione RTP – GEIE
- Allegato 4 - Modello D – Dichiarazione sostitutive
- Allegato 5 - Modello E – Dichiarazione di offerta economica
- Allegato 6 - Modello F – Patto di integrità.
- Allegato 7 - Modello G – Attestazione pagamento bollo
- Allegato 8 - Modello H – Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali
- Allegato 9 – Schema di contratto.

9.7. Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice.

Bari, 19/12/2023

PER LA STAZIONE APPALTANTE
Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Salvatore Refolo